

	“Regolamentazione delle vendite su area pubblica nelle Fiere, nei Mercati straordinari e nelle forme alternative di commercio su area pubblica”
--	---

	approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.ro 2 del 29.02.2024
--	---

Art. 1 DEFINIZIONI

1 Ai fini del presente regolamento di intendono:

- per commercio su area pubblica: l'attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuata sulle aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
- per mercato straordinario: l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti.
- per fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
- per aree extra mercatali, le aree sulle quali si svolgono le forme alternative di commercio su area pubblica (posteggi singoli, gruppi di posteggi, zone di sosta prolungata).

Art. 2 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE

Il commercio su aree pubbliche è esercitato:

- su posteggi dati in concessione per dodici anni;
- su qualsiasi area purché in forma itinerante, nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento;
- su aree date in concessione temporanea per la durata dell'evento o ricorrenza o festività .

Art. 3 AREE MERCATALI

1 Le aree mercatali per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a posto fisso sono state individuate con deliberazione di consiglio Comunale n.ro 38 del 30.06.2022 e n.ro 47 del 20.07.2022.

Art. 4 MERCATO STRAORDINARIO

1 Il mercato si svolge con i criteri e le modalità del mercato del Sabato di cui al Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio n.ro 38 del 30.06.2022 e di norma si tiene nelle due Domeniche antecedenti il Natale ed il giorno della Vigilia, anche se cadente in Domenica.

2 L'orario è il seguente: dalle ore 8,00 alle ore 18,30 in caso di concomitanza con i mercatini di Natale; in tutti gli altri casi, osserverà l'orario del mercato del Sabato. Sono ammesse richieste di variazione degli orari di svolgimento, su richiesta dei rappresentanti del mercato, da sottoporre al vaglio dell'Amministrazione Comunale.

3 Qualora il giorno della Vigilia coincida con la giornata di Sabato, si svolgerà il normale mercato con levata entro l'ora prevista per il mercato del Sabato.

4 Nel corso dell'anno potranno svolgersi un massimo di tre mercati straordinari.

Art. 5 AREA DESTINATA ALLO SVOLGIMENTO DEI MERCATI STRAORDINARI:

1 L'area per lo svolgimento dei mercati straordinari è individuata in corso Paolo Ferraris (lato che viene utilizzato per il mercato del Sabato), in corso Fratelli di Dio, in piazza Repubblica dell'Ossola, in via Garibaldi e in piazza Tibaldi;

2 L'area predetta può ospitare fino a 30 posteggi delle seguenti dimensioni:

7	8x5	40 mq
8	8x4	32 mq
11	7x4	28 mq
4	6x4	24 mq

3 La partecipazione ai mercati straordinari è riservata prioritariamente agli operatori concessionari di posteggio del mercato del Sabato e agli operatori della relativa spunta.

4 Al fine di assicurare lo svolgimento di un mercato straordinario regolare, l'Amministrazione, ufficio Commercio, riceve le richieste di partecipazione ai mercati almeno 30 giorni prima della data di svolgimento, per poter emettere gli atti conseguenti e necessari e per poter emettere le richieste di pagamento del canone di occupazione il cui importo viene stabilito ogni anno dalla Commissione mercato. Gli operatori saranno chiamati a scegliere il posto, in ordine di graduatoria di presenza in essere. In caso di indisponibilità di posteggio con dimensioni congrue è obbligatorio ridurre la propria occupazione e farla coincidere con il posteggio disponibile oggetto di scelta. In caso di assenza dell'operatore che ha chiesto di partecipare, al di fuori dei casi previsti all'articolo 12 comma 2 del presente regolamento, si procederà con la cancellazione dello stesso dalla graduatoria di presenza in essere. In caso di imprevisto (che dovrà essere documentato) che impedisce la partecipazione al mercato, è obbligatorio per l'operatore mercatale avvertire il Corpo di Polizia Locale entro le ore 8,30 del giorno di mercato, per non incorrere nella cancellazione dalla graduatoria di presenza.

Art. 6 FIERE: AREE DESTINATE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FIERE

1 A Domodossola, ogni anno, in occasione dei festeggiamenti di carnevaleschi, si tiene la Fiera del Carnevale, nell'area del centro storico, area abilitata anche al rilascio di autorizzazioni temporanee ai sensi dell'art. 11 comma 4 della L.R. 28/99, solo in assenza di mercato del Sabato.

2 Per la Fiera di Carnevale si prevede una localizzazione nelle seguenti vie:

piazza Mellerio, piazza Rovereto, via Osci, via Beltrami, piazza Repubblica dell'Ossola con merceologia mista ed un numero massimo di 10 posteggi.

3 Al fine di assicurare lo svolgimento di un mercato regolare l'Amministrazione, uffici commercio e Polizia Locale, ricevono le richieste di partecipazione alla Fiera del Carnevale

comprensiva di richiesta di occupazione di suolo pubblico, almeno 30 giorni prima dell'evento, per poter emettere gli atti conseguenti e necessari e per poter emettere le richieste di pagamento del canone di occupazione.

Art. 7 MANIFESTAZIONI TEMPORANEE e OCCASIONALI

1 Per manifestazioni temporanee si intendono quelle organizzate dall'Amministrazione, da comitati o altri soggetti privati aventi come finalità la promozione turistica, culturale e sportiva del territorio e/o che si configurano come riunioni straordinarie di persone in occasione di una particolare ricorrenza.

2 Su specifica richiesta di svolgimento di manifestazioni temporanee, da chiunque organizzate su aree pubbliche, è ammesso l'esercizio della somministrazione nonché la possibilità di ospitare operatori commerciali su aree pubbliche di prodotti alimentari tipici regionali e/o dolci, di giocattoli, di bigiotteria ed oggettistica. Il numero dei posteggi può variare.

3 Oltre alle aree elencate nel precedente articolo 6, che sono fruibili tutti i giorni della settimana ad esclusione del Sabato, sono considerate aree abilitate al rilascio di autorizzazioni temporanee ai sensi dell'art. 11 comma 4 della L.R. 28/99 la piazza Mercato (nella sola giornata di Domenica), la piazza Chiossi, la via Cimitero, la piazza Matteotti (esclusivamente dal Lunedì al Venerdì e la Domenica, nella parte interdetta al transito veicolare).

4 Le autorizzazioni temporanee sono rilasciate dal Comune, ai sensi dell'art.11 c.4 della Legge Regionale, in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone, nel rispetto della prescrizione di cui al citato art. 11 c. 4 della Legge Regionale secondo cui le autorizzazioni temporanee sono rilasciabili esclusivamente ai soggetti in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'esercizio del commercio dal d.lgs. 114/98.

5 La domanda per ottenere un'autorizzazione temporanea deve essere presentata da coloro che ne hanno titolo almeno 30 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione.

Art. 8 AREE EXTRAMERCATALI

1 Posteggi con chioschi

1 Il posteggio con chiosco costituisce una particolare tipologia di posteggio singolo o isolato dato in concessione per dodici anni per la vendita di merci al dettaglio del settore alimentare e non, compresa la somministrazione di alimenti e bevande.

2 L'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica svolta in chioschi fissi è soggetto ad apposita autorizzazione di tipologia A che potrà avere carattere stagionale o permanente. Per la realizzazione di un chiosco è necessario il rilascio del titolo edilizio. L'installazione di chiosco su area pubblica comporta per il titolare della relativa concessione l'obbligo di mantenere le strutture pulite, efficienti ed esteticamente ordinate e decorose. E' comunque prescritta l'osservanza di tutte le norme di legge. L'orario di apertura e chiusura è lasciato alla libera determinazione dell'esercente.

3 In Domodossola sono state autorizzate due postazioni con chiosco in aree in cui è presente un notevole afflusso di pubblico (area Ospedale, area Stazione Ferroviaria).

2 Gruppi di posteggi: il mercato giornaliero

1 L'area destinata al mercato giornaliero è la piazza Mercato. La stessa è suddivisa in posteggi dati in concessione per dodici anni per essere utilizzati quotidianamente, dal lunedì al venerdì, secondo il seguente schema:

TIPOLOGIA	UBICAZIONE	NUMERO POSTI	DIMENSIONE	Periodo	MERCEOLOGICA
Gruppo posteggi	Piazza Mercato	3 AP 3 AGR	NON SUPERIORI A 40 MQ PER AP E NON SUPERIORI A 12 MQ PER AGRICOLTORI	giornaliero dal lunedì al venerdì	Mista

I tre posteggi riservati al commercio su area pubblica possono essere occupati da operatori in possesso di autorizzazione a posto fisso ovvero da operatori in possesso di autorizzazione di tipo B;

I restanti tre posteggi possono essere occupati solo da operatori agricoli.

2 E' ammessa la spunta nei posteggi non occupati, rispettandone le dimensioni.

3 Aree per l'esercizio a sosta prolungata del Commercio su Area Pubblica.

1 Ai sensi della normativa regionale, il Comune determina, con apposito atto, l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare eventualmente allo svolgimento a sosta prolungata dell'attività di commercio su aree pubbliche.

2 La sosta consentita non può superare le cinque ore giornaliere, eventualmente anche pomeridiane o alternate. Dette aree sono assegnabili giornalmente a soggetti titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. b del D.Lgs. 114/98 (itineranti) e limitatamente ai giorni in cui non hanno posteggio assegnato, ai titolari di autorizzazioni ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 114/98.

3 Dette aree, stabilite con deliberazione di Consiglio Comunale n.ro 44 del 26.11.2015, sono:

Area di Via Sempione, all'incrocio per stadio Curotti, lato destro direzione nord a lato della carreggiata stradale e a non meno di 5 metri dalle intersezioni stradali: due postazioni di commercio su area pubblica, di cui una riservata agli agricoltori;

Area piazzale dello Sport, in prossimità dell'entrata dello Stadio: due postazioni di commercio su area pubblica una di tipologia alimentare e l'altra non alimentare;

Area Alpe Lusentino periodo apertura impianti da sci: due postazioni di commercio su area pubblica del settore alimentare, di cui una riservata agli agricoltori;

Area di via Piave – piazzale parcheggio Ferrovia Vigezzina: due postazioni di commercio su area pubblica .

Area parcheggio pubblico frazione Mocogna: due postazioni di commercio su area pubblica del settore alimentare;

Area parcheggio pubblico frazione Vagna: due postazioni di commercio su area pubblica, una alimentare, una non alimentare.

4 Aree per il commercio in forma itinerante

1 E' commercio in forma itinerante quello svolto su aree pubbliche o al domicilio del consumatore da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione comunale di cui all'art. 28, c.4, del Decreto Legislativo 114/98.

2 E' vietata ogni forma di vendita su aree pubbliche a distanza inferiore di 500 metri dalle aree mercatali nei giorni di mercato.

3 E' fatta altresì salva la possibilità di limitare l'esercizio del commercio in forma itinerante per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario, o per altri motivi di pubblico interesse.

4 Durante l'esercizio del commercio in forma itinerante dovranno essere effettuate soste per il tempo necessario a servire la clientela e comunque soste non superiori ad un'ora di permanenza nel medesimo punto, con l'obbligo di spostamento di almeno cinquecento metri.

5 Durante l'attività di vendita in forma itinerante dovrà sempre essere rispettato il vigente Codice della Strada.

Art. 9 DISPOSIZIONI COMUNI

1 Ogni operatore commerciale che svolge attività di commercio su area pubblica in Domodossola, deve regolarmente esporre cartellini e/o i listini dei prezzi praticati e deve essere in grado – su richiesta – di descrivere puntualmente i prodotti venduti in ordine all'approvvigionamento, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti stessi.

2 Le derrate alimentari poste in vendita devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti alla vigilanza sanitaria.

3 Le derrate alimentari non possono essere collocate al suolo, ma su banchi appositamente attrezzati, aventi altezza non inferiore a 0,50 metri o comunque nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti. L'altezza dei cumuli non può superare metri 1,40 dal suolo.

4 Sono soggette alle stesse disposizioni anche le derrate di prodotti non alimentari riguardanti i generi di abbigliamento, compresi gli accessori e gli oggetti per la persona, le pentole, le stoviglie e gli accessori di cucina.

Art. 10 PRESCRIZIONI PER RISPETTO AREE RIPAVIMENTATE E ARREDO URBANO CITTADINO.

1 Gli operatori non devono danneggiare, manomettere o insudiciare gli spazi e la segnaletica delle aree di mercato e in particolare devono lasciare il suolo occupato libero da rifiuti ingombranti e non danneggiare l'arredo urbano.

2 Gli operatori con mezzo al seguito devono posare idoneo materiale (cartone o materiale plastico) a protezione della pavimentazione di suolo pubblico per proteggerlo da eventuali perdite di lubrificante dagli automezzi

Art. 11 FURTI E INCENDI

1 L'amministrazione comunale non risponde di furti e incendi che si verifichino sul mercato.

Art. 12 ASSENZE SUL MERCATO GIORNALIERO.

- 1 É ritenuto assente dal mercato chi non si presenta sullo stesso entro il termine massimo fissato nelle ore 8,30 .
- 2 Sono considerate assenze giustificate la malattia, la gravidanza ed il servizio militare dimostrate con apposita certificazione valida anche per l'assistenza familiare. I certificati di giustificazione delle assenze degli operatori commerciali dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune anticipatamente rispetto al giorno d'assenza. In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall'art 29 c. 4 lett. b) del d.lgs.114/98, al fine di non incorrere nella decadenza dal posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito al Comune di accettare l'assenza dal posteggio fino ad un periodo massimo di un anno, per la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso debitamente comprovati. Agli effetti del termine previsto, a pena di decadenza dalla concessione del posteggio, dall'art. 29 c. 4 lett. b) del d. lgs.114/98 per mancato utilizzo dello stesso, non si computano le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno.

Art. 13 CANONI E TASSI DI POSTEGGIO

1 Il Comune determina la misura, le modalità ed i termini di pagamento della tassa giornaliera di occupazione del suolo pubblico con atto deliberativo apposito secondo le disposizioni legislative vigenti dandone opportuna preventiva comunicazione. Le concessioni annuali aventi validità dodecennale sono assoggettate al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e della tassa per lo smaltimento dei rifiuti, secondo le modalità previste dal Comune. Per gli assegnatari dei posteggi in forma itinerante e di sosta prolungata la riscossione avviene all'atto dell'installazione del banco, direttamente dal personale incaricato.

2 Il Comune determina ogni anno una tariffa giornaliera, riservata agli operatori alimentaristi, per l'utilizzo della fornitura di energia elettrica, presso il punto di allaccio di piazza Mercato.

Art. 14 VIGILANZA

1 Preposto alla vigilanza sul mercato è il Corpo di Polizia Municipale.

Ad esso compete:

- assegnare i posti vacanti e gestire le operazioni di spunta,
- verificare l'utilizzo delle aree di sosta prolungata da parte degli operatori e l'utilizzo corretto di aree per l'esercizio in forma itinerante
- annotare le presenze;
- verificare il rispetto delle norme igieniche - sanitarie,
- verificare il rispetto delle norme sull' attività commerciale e sul rispetto delle concessioni di posteggio;

- verificare il rispetto delle norme sul funzionamento del mercato;
- rilevare le assenze dei titolari concessionari di posteggio

Art. 15 SANZIONI

1 Ai sensi dell'articolo 29 del D.L.vo 114/98 chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori del territorio previsto dalla autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,00 a € 15.493,00 e con la confisca della merce come previsto dall'art. 29 comma 1 del Decreto Legislativo 114/98.

2 Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla deliberazione del comune di cui all'art. 28 del Decreto Legislativo 114/98, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3098,00 e con la confisca della merce, come previsto dall'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 114/98.

3 Le violazioni alle prescrizioni del presente regolamento vengono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Art. 16 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1 L'esercizio del commercio su area pubblica del mercato é regolamentato oltre che dalle disposizioni della legge e del presente regolamento anche dai regolamenti comunali di polizia urbana, annona ed igiene e dalle prescrizioni urbanistiche e viabilistiche vigenti nel Comune.

2 Le aree di riserva per il mercato giornaliero da utilizzare in caso di impossibile utilizzo totale o parziale di quelle indicate come aree alternative al mercato – escluse quelle in strutture chiuse - saranno individuate di volta in volta secondo le esigenze verificate in quella circostanza. Le aree di riserva sono: piazza Tibaldi, piazza Rovereto, piazza Repubblica dell'Ossola.